

COMUNE DI MODOLO

Provincia di NUORO

Relazione dell'organo di revisione

- *sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione*
- *sullo schema di rendiconto*

anno
2019

L'ORGANO DI REVISIONE

RAG. MICHELE RAIMONDO MURA

Sommario

INTRODUZIONE	
CONTO DEL BILANCIO	
Premesse e verifiche	
Gestione Finanziaria.....	
Fondo di cassa	
Il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e quello complessivo	
Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione	
Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2019.....	
Risultato di amministrazione	
ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	
Fondo anticipazione liquidità.....	
Fondi spese e rischi futuri	
SPESA IN CONTO CAPITALE	
SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO.....	
ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO	
VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA.....	
ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	
VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE	
RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI	
CONTO ECONOMICO	
STATO PATRIMONIALE	
RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO.....	
CONCLUSIONI.....	

Comune di MODOLO

Organo di revisione

Verbale n.7 del 29/07/2020

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2019

L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2019, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2019 operando ai sensi e nel rispetto:

- del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;
- degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.lgs.118/2011;
- dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

presenta

l' allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2019 del Comune di MODOLO che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

L'organo di revisione

Rag. Michele Raimondo Mura

INTRODUZIONE

Il sottoscritto Rag. Michele Raimondo Mura revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 18 del 29/05/2019;

-ricevuta la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2019, approvati con delibera del G.C..n. 65 del 02.07.2020, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):

- a) Conto del bilancio;
- b) Stato patrimoniale;

e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

- ◆ visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2019 con le relative delibere di variazione (per gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione);
- ◆ viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel;
- ◆ visto in particolare l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
- ◆ visto il D.lgs. 118/2011;
- ◆ visti i principi contabili applicabili agli enti locali;
- ◆ visto il regolamento di contabilità;

TENUTO CONTO CHE

- ◆ durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento;
- ◆ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- ◆ si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio;
- ◆ le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nella documentazione a supporto dell'attività svolta;

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2019.

CONTO DEL BILANCIO

Premesse e verifiche

L'organo di revisione, nel corso del 2019, non ha rilevato irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente partecipa all' UNIONE DEI COMUNI DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERU OCCIDENTALE;
- l'Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di bilancio, dei dati contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiesti dalla BDAP rispetto ai bilanci di previsione, rendiconti, bilanci consolidati approvati;
- che l'Ente ha provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2019 attraverso la modalità "in attesa di approvazione al fine di verificare che non via siano anomalie in vista del successivo invio definitivo post approvazione del rendiconto da parte del Consiglio";
- nel corso dell'esercizio 2019, l'Ente ha applicato avanzo di amministrazione libero;
- l'Ente non ha applicato nel corso del 2019 avanzo vincolato presunto;
- nel rendiconto 2019 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento;
- non avendo ricevuto rilievi, da parte della Corte dei Conti, non ha dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013;
- non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui art.1 comma 11 del d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento;
- dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto emerge che l'ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di cui all'art. 243 del Tuel;
- che in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233;
- che l'ente ha nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.139 D.lgs. 174/2016 ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili;
- che il responsabile del servizio finanziario ha effettuato i controlli sugli equilibri finanziari;
- nell'emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento è stato rispettato l'obbligo – previsto dal comma 3, dell' art. 180 e dal comma 2, dell'art. 185, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) – della codifica della transazione elementare;
- nel corso dell'esercizio 2019, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art.153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- non ha provveduto nel corso del 2019 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio.
- non è in dissesto;

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono stati:

- 1) riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio;
- 2) segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2019 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da conto del Tesoriere)	€	1.772.264,57
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da scritture contabili)	€	1.772.264,57

L'andamento della consistenza del fondo di cassa complessivo nell'ultimo triennio è il seguente:

	2017	2018	2018
Fondo cassa complessivo al 31.12	1.447.825,01	1.658.726,17	1.772.264,57
<i>di cui cassa vincolata ⁽¹⁾</i>	32.400,43	1.737,30	587,30

(1) Riportare l'ammontare dei fondi vincolati come risultano in tesoreria

L'evoluzione della cassa vincolata nel triennio è rappresentata nella seguente tabella:

Consistenza cassa vincolata	+/-		2017	2018
Consistenza di cassa effettiva all'1.1	+	32.400,43	32.400,43	1.737,30
Somme utilizzate in termini di cassa all'1.1	+			
Fondi vincolati all'1.1	=	32.400,43	32.400,43	1.737,30
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	+		0,00	
Decrementi per pagamenti vincolati	-		30.663,13	1.150,00
Fondi vincolati al 31.12	=	32.400,43	1.737,30	587,30
Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12	-			
Consistenza di cassa effettiva al 31.12	=	32.400,43	1.737,30	587,30

L'Organo di revisione ha verificato che non vi è stato utilizzo della cassa vincolata. Nel caso, lo stesso deve essere rappresentato tramite le apposite scritture nelle partite di giro come da principio contabile 4/2 punto 10, evidenziando l'eventuale mancato reintegro entro il 31/12.

Equilibri di cassa					
Riscossioni e pagamenti al 31.12.2019					
	+/-	Previsioni definitive**	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale (A)		1.658.726,17	1.658.726,17		€ 1.658.726,17
Entrate Titolo 1.00	+	€ 199.218,31	€ 71.189,73	€ 130.721,63	€ 201.911,36
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 2.00	+	€ 824.305,29	€ 650.848,94	€ 19.526,88	€ 670.375,82
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 3.00	+	€ 124.204,43	€ 8.236,51	€ 5.969,27	€ 14.205,78
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da aa.pp. (B1)	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Entrate B (B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06)	=	€ 1.147.728,03	€ 730.275,18	€ 156.217,78	€ 886.492,96
di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *)		€ -	€ -	€ -	€ -
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	+	€ 1.037.215,95	€ 489.227,86	€ 217.285,21	€ 706.513,07
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+			€ -	€ -
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	+	€ 30.581,12	€ 30.581,12	€ -	€ 30.581,12
di cui per estinzione anticipata di prestiti		€ -	€ -	€ -	€ -
di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.l. n. 35/2013 e ss. mm. e rifinanziamenti)		€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)	=				€ 737.094,19
Differenza D (D=B-C)	=	€ 1.147.728,03	€ 730.275,18	€ 156.217,78	€ 149.398,77
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e dai principi contabili che hanno effetto sull'equilibrio					
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (E)	+			€ -	€ -
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	-			€ -	€ -
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (G)	+	€ -	€ -	€ -	€ -
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E-F+G)	=	€ 1.147.728,03	€ 730.275,18	€ 156.217,78	€ 149.398,77
Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale	+	€ 173.820,24	€ 55.000,00	€ 206,56	€ 55.206,56
Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività finanziarie	+			€ -	€ -
Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti	+	€ 6.003,95		€ -	€ -
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I)	=	€ 179.824,19	€ 55.000,00	€ 206,56	€ 55.206,56
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (B1)	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie	+		€ -	€ -	€ -
Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04)	=	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie (L=B1+L1)	=	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L)	=	€ 179.824,19	€ 55.000,00	€ 206,56	€ 55.206,56
Spese Titolo 2.00	+	€ 601.219,79	€ 70.018,81	€ 20.562,32	€ 90.581,13
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie	+				€ -
Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N)	=	€ 601.219,79	€ 70.018,81	€ 20.562,32	€ 90.581,13
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)	-	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese di parte capitale P (P=N-O)	-	€ 601.219,79	€ 70.018,81	€ 20.562,32	€ 90.581,13
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G)	=	-€ 421.395,60	-€ 15.018,81	-€ 20.355,76	-€ 35.374,57
Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve termine	+			€ -	€ -
Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/l termine	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz.	+		€ -	€ -	€ -
Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=somma titoli 3.02, 3.03,3.04)	=	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere	+			€ -	€ -
Spese titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere	-			€ -	€ -
Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro	+	€ 466.835,59	€ 49.575,63	€ 50.681,41	€ 100.257,04
Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro	-	€ 474.367,00	€ 84.016,46	€ 16.726,38	€ 100.742,84
Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-F)	=	€ 2.377.527,19	€ 2.339.541,71	€ 169.817,05	€ 1.772.264,57

* Trattasi di quota di rimborso annua

Nel conto del tesoriere al 31/12/2019 non sono indicati pagamenti per azioni esecutive.

Nel caso fossero previsti la sistemazione di tali sospesi si dovrà provvedere come indicato nel principio contabile 4/2.

La sistemazione di tale pagamento richiede il riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio da sottoporre al Consiglio prima o contestualmente all'approvazione del rendiconto 2019.

Tempestività pagamenti

L'ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8 del Tuel.

L'Ente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013.

L'ente nel caso di sfioramento dovrà indicare le misure correttive per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti..

Il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e quello complessivo

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 85.684,78

L'equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 42.235,92 mentre l'equilibrio complessivo presenta un saldo pari ad Euro 7.467,88 come di seguito rappresentato:

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	85.684,78
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)	-
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	43.448,86
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	42.235,92

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	42.235,92
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	34.768,04
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	7.467,88

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai seguenti elementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	2019
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	-€ 20.764,76
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	
Fondo pluriennale vincolato di spesa	€ 248.550,46
SALDO FPV	-€ 248.550,46
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	€ 33.205,58
Minori residui attivi riaccertati (-)	€ 46.188,30
Minori residui passivi riaccertati (+)	€ 165.577,27
SALDO GESTIONE RESIDUI	€ 152.594,55
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	-€ 20.764,76
SALDO FPV	-€ 248.550,46
SALDO GESTIONE RESIDUI	€ 152.594,55
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	€ 355.000,00
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	915.439,02
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	€ 1.153.718,35

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2019

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate finali emerge che:

Entrate	Previsione definitiva (competenza)	Accertamenti in c/competenza	Incassi in c/competenza	%
		(A)	(B)	Incassi/accert.ti in c/competenza
				(B/A*100)
Titolo I	199.218,31	144.075,00	71.189,73	49,41
Titolo II	824.305,29	799.534,15	650.848,94	81,40
Titolo III	124.204,43	73.581,19	8.236,51	11,19
Titolo IV	173.820,24	157.785,05	55.000,00	34,86
Titolo V	-	-	-	#DIV/0!

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione a bilancio dell'avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2019 la seguente situazione:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.017.190,34
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	879.260,86
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	28.422,53
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	30.581,12
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		78.925,83
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	70.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		148.925,83
- Risorse accantonate di parte corrente stanziato nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	43.448,86
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	105.476,97
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	34.768,04
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		70.708,93

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	285.000,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	157.785,05
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	285.898,17
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	220.127,93
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	-	63.241,05
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziati nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	-	63.241,05
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE	-	63.241,05
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		85.684,78
Risorse accantonate stanziati nel bilancio dell'esercizio N		
Risorse vincolate nel bilancio		43.448,86
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		42.235,92
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		34.768,04
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		7.467,88

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		148.925,83
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	70.000,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	-
- Risorse accantonate di parte corrente stanziati nel bilancio dell'esercizio N ⁽¹⁾	(-)	-
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) ⁽²⁾	(-)	34.768,04
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		44.157,79

Le entrate correnti che finanziano le spese in conto capitale sono quelle relative ai proventi delle concessioni di loculi e edicole funerarie.

Elenco analitico delle risorse accantonate per un totale di € 140.648,13 così composto*:

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate						
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)						
Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ N	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno - ¹)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- ²)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
	Fondo anticipazioni liquidità					0
						0
	Totale Fondo anticipazioni liquidità	0	0	0	0	0
	Fondo perdite società partecipate					0
						0
	Totale Fondo perdite società partecipate	0	0	0	0	0
	procedimenti legali in corso					-
						0
	Totale Fondo contenzioso		0	0	-	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽³⁾					
	FCDE	105.880,09			34.768,04	140.648,13
	Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	105.880,09	-	-	34.768,04	140.648,13
	Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)					0
						0
	Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)	0	0	0	0	0
	Altri accantonamenti ⁽⁴⁾					
	2470-2 Indennità di fine mandato		-	-		-
	Totale Altri accantonamenti		-	-		-
	Totale	105.880,09	-	-	34.768,04	140.648,13

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+/-) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-) le

L'Elenco analitico delle risorse vincolate per un totale di € 129.485,42 è allegato al rendiconto di gestione come "Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate".

Elenco analitico delle risorse destinate per un totale di € 0,00 è allegato al rendiconto di gestione come "Allegato a/3) Quote destinate"

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2019

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente all'organo consiliare la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'Organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

- la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e reimputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV;
- l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2018-2019-2020 di riferimento;
- la sussistenza dell'impegno di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016

La composizione del FPV finale 31/12/2019 è la seguente:

FPV	01/01/2019	31/12/2019
FPV di parte corrente		€ 28.422,53
FPV di parte capitale		€ 220.127,93
FPV per partite finanziarie	€ -	€ -

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2019 è pari a euro 248.550,46.

L'organo di revisione ha verificato che:

L'organo di revisione ha verificato che:

- il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2019 costituisce un'entrata nell'esercizio 2020 ed è così distinto:

FVP 2019		importo
<i>SPESA CORRENTE</i>		28.422,53
<i>di cui:</i>		
<i>salario accessorio e premiante</i>		
<i>trasferimenti correnti</i>		
<i>incarichi a legali</i>		
<i>altri incarichi</i>		
<i>altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente</i>		
<i>servizi e forniture</i>		28.422,53
TOTALE SPESA CORRENTE		28.422,53
<i>SPESA IN CONTO CAPITALE</i>		220.127,93
TOTALE FVP 2019		248.550,46

L'alimentazione del fondo pluriennale di parte corrente è la seguente:

	2019
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	28.422,53
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **	
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2***	
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00

L'alimentazione del fondo pluriennale di parte capitale è la seguente:

	2019
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	220.127,93
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	220.127,93
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00

La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2019, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

454

Risultato di amministrazione

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che:

- a) Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, presenta un avanzo di Euro 1.153.718,35, come risulta dai seguenti elementi:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				1.658.726,17
RISCOSSIONI	(+)	207.105,75	834.850,81	1.041.956,56
PAGAMENTI	(-)	254.573,91	673.844,25	928.418,16
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.772.264,57
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.772.264,57
RESIDUI ATTIVI	(+)	146.307,21	447.664,17	593.971,38
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				-
RESIDUI PASSIVI	(-)	334.531,65	629.435,49	963.967,14
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			28.422,53
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			220.127,93
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)⁽²⁾	(=)			1.153.718,35

- b) Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

	2017	2018	2019
Risultato di amministrazione (+/-)	1.149.425,80	1.270.439,02	1.153.718,35
di cui:			
a) Vincolato	224.046,90	225.448,64	129.485,42
b) Per spese per investimenti	0,00	0,00	0,00
c) parte accantonata	103.893,83	105.880,09	140.648,13
d) Non vincolato	821.485,07	939.110,29	883.584,80

Il fondo parte disponibile va espresso in valore positivo se il risultato di amministrazione è superiore alla sommatoria degli altri fondi. In tal caso, esso evidenzia la quota di avanzo disponibile. Va invece espresso in valore negativo se la sommatoria degli altri fondi è superiore al risultato di amministrazione poiché, in tal caso, esso evidenzia la quota di disavanzo applicata (o da applicare) obbligatoriamente al bilancio di previsione per ricostituire integralmente la parte vincolata, la parte accantonata e la parte destinata.

Utilizzo nell'esercizio 2019 delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2018.

Utilizzo delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio n-1. (vanno compilate le celle colorate)										
Risultato d'amministrazione al 31.12.2018										
Valori e Modalità di utilizzo del risultato di amministrazione	Totali	Parte disponibile	Parte accantonata			Parte vincolata				Parte destinata agli investimenti
			FCDE	Fondo passività potenziali	Altri Fondi	Ex lege	Trasfer.	mutuo	ente	
Copertura dei debiti fuori bilancio	€ -									
Salvaguardia equilibri di bilancio	€ -									
Finanziamento spese di investimento	€ 61.551,66	€ 285.000,00								
Finanziamento di spese correnti non permanenti		€ 20.000,00								
Estinzione anticipata dei prestiti	€ -	€ -								
Altra modalità di utilizzo	€ -	€ -								
Utilizzo parte accantonata	€ -		€ -	€ -	€ -					
Utilizzo parte vincolata	€ 40.958,14					€ 50.000,00	€ -	€ -		
Utilizzo parte destinata agli investimenti	€ -									
Valore delle parti non utilizzate	€ 102.509,80		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Valore monetario della parte	€ 355.000,00	€ 305.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -

Somma del valore delle parti non utilizzate= Valore del risultato d'amministrazione dell'anno n-1 al termine dell'esercizio n:

APPLICAZIONE AVANZO 2019				Avanzo Applicato	SPESO	NON USATO
SPESE PER INVESTIMENTO LIBERE				285.000,00	223.448,34	61.551,66
SPESE CORRENTI LIBERE				20.000,00	20.000,00	-
SPESE CORRENTI VINCOLATE (PER PROGETTAZIONE)				50.000,00	9.041,86	40.958,14
			TOT	355.000,00	252.490,20	102.509,80

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall'art. 187 co.2 Tuel oltreché da quanto previsto dall'art.187 co. 3-bis Tuel e dal principio contabile punto 3.3 circa la verifica di congruità del fondo crediti dubbia esigibilità.

Art. 187 co. 2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Art. 187 3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

Punto 3.3 P.C. 4/2 D.lgs 118/2011 "Fino a quando il Fondo crediti dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione."

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto C.C n. 62 del 30/06/2020 munito del parere dell'Organo di revisione.

Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

È stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2018 e da esercizi precedenti.

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto C.C.. n.62 del 30/06/2020 ha comportato le seguenti variazioni:

	Iniziali	Riscossi	Inseriti nel rendiconto	Variazioni
Residui attivi	€ 366.395,68	€ 207.105,75	€ 146.307,21	-€ 12.982,72
Residui passivi	€ 754.682,83	€ 254.573,91	€ 334.531,65	-€ 165.577,27

I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata		€ 12.790,57
Gestione corrente vincolata	€ 15.302,65	€ 19.198,60
Gestione in conto capitale vincolata	€ 1.393,44	€ 43.878,15
Gestione in conto capitale non vincolata		€ 5.588,64
Gestione servizi c/terzi	€ 29.492,21	€ 84.121,31
MINORI RESIDUI	€ 46.188,30	€ 165.577,27

La differenza della tabella precedente di € 12.982,72 è dovuta ad € 33.205,58 di residui attivi meno € 46.188,30 di residui passivi.

L'Organo di revisione ha verificato che il riconoscimento formale e dell'assoluta inesigibilità o insussistenza è stato motivato.

Residui attivi		Esercizi precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	Totale residui conservati al 31.12.2019	FCDE al 31.12.2019
IMU	Residui iniziali	1.372,36	4.621,24	73,00	0	-	7.643,43	12,77	0
	Riscosso c/residui al 31.12	0	1.108,33	73,00	0	-	18.854,13	0	
	Percentuale di riscossione	#DIV/0!	416,96	100	#DIV/0!	#DIV/0!	40,54	#DIV/0!	
Tarsu – Tia - Tari	Residui iniziali	116.781,47	36.438,00	45.791,47	41.583,13	44.852,80	74.842,40	37.559,93	8.127,97
	Riscosso c/residui al 31.12	57.446,50	32.507,82	42.787,77	35.306,53	1.153,76	91.407,18		
	Percentuale di riscossione	49,19	89,21	93,44	84,91	2,57	122,13	0,00	
Sanzioni per violazioni codice della strada	Residui iniziali	-	-	-	-	-	-	-	0
	Riscosso c/residui al 31.12	-	-	-	-	-	-	-	
	Percentuale di riscossione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Residui iniziali	6.731,45	16.056,89	15.823,55	15.823,55	16.923,54	10.953,54	11.953,54	9.515,95
	Riscosso c/residui al 31.12	1.173,34	800,01	266,50	566,67	9.000,00	4.200,00	-	
	Percentuale di riscossione	17,43	4,98	1,68	3,58	53,18	38,34	0,00	
Proventi acquedotto	Residui iniziali	103.017,69	78.663,77	9.377,51	7.999,05	29.045,87	28.893,03	85.692,98	79.574,50
	Riscosso c/residui al 31.12	24.530,73	6.058,08	738,19	1.190,18	152,84	1.081,01	-	
	Percentuale di riscossione	23,81	7,70	7,87	14,88	0,53	3,74	0,00	
Proventi da permesso di costruire	Residui iniziali	431,26	-	-	-	-	-	-	-
	Riscosso c/residui al 31.12	431,26	-	-	-	-	-	-	
	Percentuale di riscossione	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Proventi canoni depurazione	Residui iniziali	29.752,00	26.166,71	2.392,30	2.321,61	13.711,81	13.697,82	41.916,15	40.106,92
	Riscosso c/residui al 31.12	10.613,61	1.132,49	157,98	88,24	13,99	-	-	
	Percentuale di riscossione	35,67	4,33	6,60	3,80	0,10	0,00	0,00	

^[1] Sono comprensivi dei residui di competenza

Nei fitti e canoni patrimoniali sono stati presi in considerazione i cap. nn. 3038/1/2/3.

N.B.

Considerato che la finalità della tabella sopra riportata è quella di illustrare la vetustà dei residui attivi di alcune entrate comunali, la tabella deve essere così compilata:

- nella colonna “Totale residui conservati al 31/12/2019” è da inserire il dato cumulato dei residui attivi risultante dopo l’operazione di riaccertamento ordinario, comprensivo dei residui di competenza;
- nelle colonne precedenti, sono da riportare i residui risalenti alle annualità riportate in colonna, conservati al 1.1.2019 e la colonna riferita al 2019 contiene, al contrario, i dati della competenza.
- Nella riga riscosso c/residui occorre inserire le riscossioni in conto residui effettuate nel corso dell’esercizio 2019

L’art. 4 del D.L. 119/2018 ha disciplinato la novità del lo stralcio dei crediti fino a 1.000 € con l’automatico annullamento dei valori di importo residuo fino a 1.000 € (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. L’eventuale disavanzo derivante da tale disposizione può essere ripartito in un numero massimo di 5 anni a quote costanti.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

N.B. Si ricorda che in sede di rendiconto non è prevista alcuna percentuale di abbattimento del FCDE.

▪ **Determinazione del F.C.D.E. con il Metodo ordinario-Media Semplice**

N.B. Come previsto dal principio contabile 4/2 a decorrere dal rendiconto 2019 non è più possibile utilizzare il metodo semplificato.

Il Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162) prevede disposizioni per il ripiano del disavanzo finanziario degli enti locali eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE in sede di rendiconto negli esercizi finanziari 2018 e 2019.

In particolare, per gli enti che avevano utilizzato il metodo semplificato il disavanzo che si determinerà dalla differenza tra l'importo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 e l'importo del FCDE accantonato in sede di approvazione del rendiconto 2019, potrà essere ripianato in un periodo massimo di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio 2021, in quote annuali costanti.

Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del Consiglio comunale dell'ente locale, con il parere dell'Organo di revisione contabile, entro 45 giorni dall'approvazione del Rendiconto 2019.

Ai fini del ripiano del disavanzo possono essere utilizzate:

- le economie di spesa;
- tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale.

L'ente non si è avvalso della facoltà prevista dal principio contabile all. 4/2 di abbattere la % di accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019.

Per il calcolo del FCDE pari ad €. 140.648,13 è stato utilizzato il metodo ordinario-Media semplice.

I capitoli considerati sono quelli relativi a:

Media semplice dei rapporti

Cap.	Descrizione	Titolo	Tipologia	Descrizione media	Media	% Acca.to a FCDE	Abbattimento	Importo minimo da accantonare 2019	Totale importo minimo da accantonare	% effettiva di acc.to al FCDE minimo 2019
1022	TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE.	1		Media semplice dei rapporti	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1025	TASSA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DIFFERENZIATA E DI SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU.	1		Media semplice dei rapporti	43,90 €	56,10 €	0,00 €	0,00 €	434,83 €	56,10 €
1026	TARI TASSA SUI RIFIUTI	1		Media semplice dei rapporti	78,36 €	21,64 €	0,00 €	7.883,02 €	8.127,97 €	21,64 €
1026	TARI DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	1		Media semplice dei rapporti	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1027	TARSU - TARI RELATIVI AD ANNUALITA' PREGRESSE	1		Media semplice dei rapporti	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1027	TARSU - TARI RELATIVI AD ANNUALITA' PREGRESSE	1		Media semplice dei rapporti	66,60 €	33,40 €	0,00 €	0,00 €	0,46 €	33,58 €
1043	DIRITTI E CANONI RACCOLTA ACQUE REFLUE.	1		Media semplice dei rapporti	7,74 €	92,26 €	0,00 €	7.361,44 €	10.914,78 €	92,26 €

1043	DIRITTI E CANONI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE.	1		Media semplice dei rapporti	2,97 €	97,03 €	0,00 €	19.638,20 €	29.192,14 €	97,03 €
3018	PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI.	3		Media semplice dei rapporti	58,33 €	41,67 €	0,00 €	2.422,69 €	2.422,69 €	41,67 €
3032	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.	3		Media semplice dei rapporti	7,14 €	92,86 €	0,00 €	53.748,26 €	79.574,50 €	92,86 €
3033	PROVENTI PER L'USO IRRIGUO DELL'ACQUA IN AGRICOLTURA.	3		Media semplice dei rapporti	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3034	CANONE LOCAZIONE TERRENO PER IMPIANTO VODAFONE	3		Media semplice dei rapporti	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3038	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA COMUNALE.	3		Media semplice dei rapporti	57,89 €	42,11 €	0,00 €	0,00 €	609,29 €	42,11 €
3038	PROVENTI DERIVANTI DALLA LOCAZIONE DELLA STRUTTURA UTILIZZATA AD UFFICIO POSTALE	3		Media semplice dei rapporti	60,00 €	40,00 €	0,00 €	640,00 €	1.066,66 €	40,00 €
3038	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA STRUTTURA ADIBITA A FRANTOIO OLEARIO.	3		Media semplice dei rapporti	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	7.840,00 €	100,00 €
3039	PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE.	3		Media semplice dei rapporti	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3042	PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.	3		Media semplice dei rapporti	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4006	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, ETC.).	4		Media semplice dei rapporti	0,00 €	100,00 €	0,00 €	464,81 €	464,81 €	100,00 €
TOTALE								92.158,42 €	140.648,13 €	0,76 €

In sede di approvazione del Rendiconto 2019 non è emerso un disavanzo da ripianare ai sensi e per gli effetti dell'art 39 quater del dl 30 dicembre 2019 n. 162 convertito in Legge n. 8 del 28 febbraio 2020.

L'Ente non si è avvalso della facoltà di riduzione della quota di accantonamento del FCDE, di cui al comma 1015 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.

Fondo anticipazione liquidità

L'Ente, ai sensi dell'art. 39 ter della dl 30 dicembre 2019 n. 162 convertito in legge n. 8 del 28 febbraio 2020 non ha richiesto anticipazioni di liquidità.

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi

Non sono previsti accantonamenti al fondo contenzioso.

Fondo indennità di fine mandato

Non è stato costituito un apposito fondo per indennità di fine mandato, in quanto lo stesso viene previsto direttamente nei capitoli degli amministratori.

SPESA IN CONTO CAPITALE

Si riepiloga la spesa in conto capitale per macroaggregati:

	Macroaggregati	Rendiconto 2019
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	152.059,63
203	Contributi agli investimenti	64.203,70
204	Altri trasferimenti in conto capitale	
205	Altre spese in conto capitale	69.634,84
	TOTALE	285.898,17

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

L'Organo di revisione ha provveduto ad accertare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti.

L'Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro, relativamente agli accertamenti e gli impegni, è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7.

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento		
ENTRATE DA RENDICONTO 2017	Importi in euro	%
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	146.036,91	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	647.942,48	
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	32.276,29	
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2017	€ 826.255,68	
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)	€ 82.625,57	
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2017		
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/2019(1)	€ 11.914,66	
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	€ -	
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€ -	
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	€ 70.710,91	
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)	€ 11.914,66	
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate		1,44%

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:

Debito complessivo

TOTALE DEBITO CONTRATTO⁽²⁾		
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2018	+	€ 265.788,84
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2019	-	€ 30.581,12
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2019	+	€ -
TOTALE DEBITO	=	€ 235.207,72

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione			
Anno	2017	2018	2019
Residuo debito (+)	345.729,89	306.710,55	265.788,84
Nuovi prestiti (+)			
Prestiti rimborsati (-)	39.019,34	40.921,71	30.581,12
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
Totale fine anno	306.710,55	265.788,84	235.207,72

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale			
Anno	2017	2018	2019
Oneri finanziari	15.665,26	13.762,89	11.914,66
Quota capitale	39.019,34	40.921,71	30.581,12
Totale fine anno	54.684,60	54.684,60	42.495,78

L'Ente nel 2019 non ha rinegoziato mutui.

Concessione di garanzie

Non sono state rilasciate garanzie a favore degli organismi partecipati dall'Ente.

All'Organo di revisione non risulta che fra i prestiti concessi dall'amministrazione a qualsiasi titolo, ci siano casi di prestiti in sofferenza (pagamenti di interesse o capitale scaduti da almeno 90 giorni oppure capitalizzati, rifinanziati o ritardati di comune accordo; pagamenti scaduti da meno di 90 giorni per i quali, considerate le circostanze del debitore, sia in dubbio il recupero anche parziale).

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti

L'ente non ha ottenuto nel 2019, ai sensi del decreto del MEF 7/8/2015 una anticipazione di liquidità di dalla Cassa depositi e prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili.

La Corte dei conti Sezione Autonomie con deliberazione n.33/2015 (vedi anche, a titolo di confronto, i principi enunciati nella delibera n.28/2017 Sez. Autonomie per le Regioni) ha stabilito le seguenti regole per la contabilizzazione dell'anticipazione:

"Nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio.

L'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa.

L'utilizzo del fondo di sterilizzazione ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'art. 2, comma 6, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125, non deve produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell'ente".

Si tenga conto, infine, della sentenza n. 4/2020 della Corte Costituzionale La Consulta ha rilevato come l'anomala utilizzazione del Fal FCDE l'equilibrio di bilancio e i principi della sana gestione finanziaria, violando la golden rule contenuta nell'articolo 119, comma 6, della Costituzione. L'anticipazione di liquidità, infatti, è una forma di

indebitamento straordinario che soggiace al rispetto di tre parametri fondamentali: il collegamento a una sofferenza di cassa, il rigoroso rispetto del bilanciamento degli interessi definiti in sede costituzionale ed europea e la sua inidoneità a essere un rimedio contingente a risanare bilanci strutturalmente in perdita. Occorre pertanto verificare che nel risultato di amministrazione siano presenti due accantonamenti distinti: uno per il fondo crediti e uno per il fondo anticipazioni liquidità.

Contratti di leasing

Al Revisore non risulta che l'ente abbia in corso al 31/12/2019 contratti di locazione finanziaria

Strumenti di finanza derivata

L'Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti sono stati i seguenti:

- W1 (Risultato di competenza): € 85.684,78;
- W2* (equilibrio di bilancio): € 42.235,92;
- W3* (equilibrio complessivo): € 7.467,88 (per quanto riguarda W2) e W3 (equilibrio complessivo) si ricorda che ai sensi del DM 1.08.2019 per il rendiconto 2019 si tratta di valori **con finalità meramente conoscitive**.

Con riferimento alla Delibera n 20 del 17 dicembre 2019 delle Sezioni riunite della Corte dei conti la RGS con Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito)

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Entrate

In merito all'attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l'Organo di revisione, con riferimento all'analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione, rileva quanto segue:

			Competenza Esercizio 2019	Rendiconto 2019
Recupero evasione IMU/ICI	-	-	-	
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES		-	-	
Recupero evasione COSAP/TOSAP	-	-	0,00	0,00
Recupero evasione altri tributi	-	-	0,00	0,00
TOTALE	-	-	-	586,06

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2019	3.085,39	
Residui riscossi nel 2019	732,58	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	0,00	
Residui al 31/12/2019	2.352,81	76,26%
Residui della competenza	0,00	
Residui totali	2.352,81	
FCDE al 31/12/2019	0,46	0,02%

Come recupero sono stati considerati i capitoli dell'accertamento ICI- cap.1002/2 e Tarsu-Tari relativi ad annualità pregresse –cap. 1027.

Si suggerisce la necessità di potenziare l'attività di accertamento degli altri tributi comunali, con invio agli uffici interessati, anche in conformità ai nuovi obblighi imposti dalle varie leggi di stabilità e di porre in essere atti necessari a prevenire e/o reprimere comportamenti elusivi o evasivi delle imposte e tasse comunali.

IMU

Le entrate accertate nell'anno 2019 sono pari ad €. 632,25.

Presumibilmente ciò che era di competenza è stato incassato in residui.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente:

IMU	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2019	€ 7.643,43	
Residui riscossi nel 2019	€ 18.854,13	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	-€ 11.223,47	
Residui al 31/12/2019	€ 12,77	0,17%
Residui della competenza	€ -	
Residui totali	€ 12,77	
FCDE al 31/12/2019		0,00%

TASI

Non sono previste entrate Tasi.

TARSU-TIA-TARI

Le entrate accertate nell'anno 2019 pari ad €. 36.600,00 aumentata rispetto al 2018.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI è stata la seguente:

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2019	74.842,40	
Residui riscossi nel 2019	91.407,18	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	-17.696,71	
Residui al 31/12/2019	1.131,93	1,51%
Residui della competenza	36.428,00	
Residui totali	37.559,93	
FCDE al 31/12/2019	8.127,97	21,64

Anche in questo caso si sottolinea l'estrema lentezza nella riscossione delle predette somme e, a tal riguardo, si esorta il Responsabile a voler effettuare un controllo ed a rimuovere le cause che determinano tale lentezza. Si invita pertanto a potenziare l'attività di riscossione dei tributi comunali affinché si provveda a velocizzare e migliorare i procedimenti di riscossione degli stanziamenti di bilancio onde evitare la prescrizione degli stessi con eventuale danno erariale per l'Ente.

Vi sono anche residui relativi alla tassa per il servizio di raccolta domiciliare differenziata e di smaltimento RR.SS.UU:

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2019	775,09	
Residui riscossi nel 2019	0,00	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	0,00	
Residui al 31/12/2019	775,09	100,00%
Residui della competenza	0,00	
Residui totali	775,09	
FCDE al 31/12/2019	434,83	#DIV/0!

Diritti e Canoni raccolta acque reflue-Depurazione

Le entrate accertate nell'anno 2019 pari ad €. 7.979,02 oltre €.20.239,31.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente:

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per raccolta e depurazione acc		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2019	13.697,82	
Residui riscossi nel 2019	0,00	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	0,00	
Residui al 31/12/2019	13.697,82	100,00%
Residui della competenza	28.218,33	
Residui totali	41.916,15	
FCDE al 31/12/2019	40.106,92	95,68

Proventi acquedotto comunale

Le entrate accertate nell'anno 2019 pari ad €. 57.880,96.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente:

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per raccolta e depurazione acc		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2019	28.893,03	
Residui riscossi nel 2019	1.081,01	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	0,00	
Residui al 31/12/2019	27.812,02	96,26%
Residui della competenza	57.880,96	
Residui totali	85.692,98	
FCDE al 31/12/2019	79.574,50	92,86

Per quanto concerne i proventi dell'acquedotto comunale si esorta l'Amministrazione comunale ad emettere immediatamente i ruoli per gli anni 2018, 2019 e 1 semestre 2020 per poter così procedere celermente al recupero delle somme onde evitare la prescrizione delle stesse con addebito per danno erariale.

Anche in questi casi relativi all'acqua, si sottolinea la consistenza delle somme a residuo oltre l'estrema lentezza nella riscossione delle stesse e, a tal riguardo, si esorta il Responsabile a voler effettuare un controllo ed a rimuovere le cause che determinano tale lentezza. Si invita pertanto a potenziare l'attività di riscossione dei tributi comunali affinché si provveda a velocizzare e migliorare i procedimenti di riscossione degli stanziamenti di bilancio onde evitare la prescrizione degli stessi con eventuale danno erariale per l'Ente.

Contributi per permessi di costruire

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Contributi permessi a costruire	2017	2018	2019
Accertamento	0,00	0,00	0,00
Riscossione	0,00	0,00	0,00

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è stata la seguente:

Contributi per permessi a costruire e relative sanzioni destinati a spesa corrente		
Anno	importo	% x spesa corr.
2017	0,00	0,00%
2018	0,00	0,00%
2019	0,00	0,00%

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per contributo per permesso di costruire è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2019	0,00	
Residui riscossi nel 2019	0,00	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	0,00	
Residui al 31/12/2019	0,00	#DIV/0!
Residui della competenza	0,00	
Residui totali	0,00	
FCDE al 31/12/2019	0	

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92)

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada			
	2017	2018	2019
accertamento	-	-	-
riscossione	-	-	-
%riscossione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
FCDE			

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2019	401,56	
Residui riscossi nel 2019	0,00	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	0,00	
Residui al 31/12/2019	401,56	100,00%
Residui della competenza	0,00	
Residui totali	401,56	
FCDE al 31/12/2019	401,56	#DIV/0!

Proventi dei beni dell'ente: fitti attivi ,canoni patrimoniali e proventi e rendite patrimoniali

Le entrate accertate nell'anno 2019 ammontano ad €. 0,00 derivanti dalla locazione della struttura adibita a frantoi oleario (cap.3038/3) ,€. 5.700,00 tutte riscosse derivanti dalla struttura ricettiva comunale (€. 3038.1) ed €. 1.600,00 interamente da riscuotere, derivante da struttura utilizzata ad ufficio comunale (cap. 3038.2).

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2019	10.953,54	
Residui riscossi nel 2019	4.200,00	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	-3.600,00	
Residui al 31/12/2019	10.353,54	94,52%
Residui della competenza	1.600,00	
Residui totali	11.953,54	
FCDE al 31/12/2019	9.515,95	#DIV/0!

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Macroaggregati		Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	variazione
101	redditi da lavoro dipendente	192.153,92	€ 203.290,96	11.137,04
102	imposte e tasse a carico ente	16.122,22	€ 17.014,96	892,74
103	acquisto beni e servizi	363.348,05	€ 505.918,89	142.570,84
104	trasferimenti correnti	115.105,42	€ 81.422,39	-33.683,03
105	trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106	fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107	interessi passivi	13.762,89	11.914,66	-1.848,23
108	altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
110	altre spese correnti	42.062,06	59.699,00	17.636,94
TOTALE		€ 742.554,56	€ 879.260,86	136.706,30

Spese per il personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2019, e le relative assunzioni hanno rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 53.175,98;
- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 rispetto a valore del 2008 che risulta di euro 157.190,79.
- l'art.40 del D. Lgs. 165/2001;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art.23 del D. Lgs. 75/2017.

Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le comunità montane e le unioni di comuni, il limite di spesa non si applica all'utilizzo di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali autorizzati dall'amministrazione di provenienza, purché ciò avvenga nei limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale e non si tratti di prestazioni aggiuntive al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. (deliberazione Corte conti, sezione autonomie, 20 maggio 2016, n. 23). Il limite di spesa non si applica anche per l'utilizzo contemporaneo di un dipendente da parte di più enti, all'interno dell'ordinario orario di lavoro, e per i dipendenti in posizione di comando. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può, comunque, generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2019, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come disposto dall'art.9 del D.L. 78/2010.

I limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art.3 comma 6 D.L. 90/2014)

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2019 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater **(o comma 562 per i Comuni non soggetti al patto di stabilità)** della Legge 296/2006.

	Media 2011/2013	rendiconto 2019	
	2008 per enti non soggetti al patto		
Spese macroaggregato 101	158.151,72	€	203.290,96
Spese macroaggregato 103	37.225,97	€	1.600,00
Irap macroaggregato 102	10.425,31	€	16.553,79
Altre spese	0,00		
Spese macroaggregato 104		€	8.836,87
missione e formazione			
Altre spese: da specificare.....			
Totale spese di personale (A)	€ 205.803,00	€	230.281,62
(-) Componenti escluse (B)	48.612,21		73.650,74
(-) Altre componenti escluse:			
di cui rinnovi contrattuali			
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	€ 157.190,79	€	156.630,88
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562			

Nel computo della spesa di personale 2019 (altre spese incluse e altre spese escluse) il Comune è tenuto ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell'esercizio, siano stati imputati all'esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative all'anno 2018 e precedenti rinviate al 2018; mentre dovrà escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel 2019, dovranno essere imputate all'esercizio successivo).

Spese a tempo determinato anno 2009 euro 53.175,98;

Spese a tempo determinato anno 2019 euro 49.112,58;

L'Organo di revisione ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio.

L'Organo di revisione ha rilasciato il parere sull'accordo decentrato integrativo tenendo conto delle indicazioni della Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria.

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei suddetti limiti di spesa *specificare:*

- *Spese per incarichi di collaborazione autonoma – studi e consulenza*
- *Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza*
- *Spese per sponsorizzazione*
- *Spese per formazione*
- *Spese per missioni*
- *Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi*

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate

Crediti e debiti reciproci

L'art.11, comma 6 lett.J del d.lgs.118/2011, richiede di allegare al rendiconto , una nota informativa contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. Non sono state inviate le note informative in quanto l'ente ha partecipazioni solo ad Abbanoa, di cui contesta il prezzo delle tariffe applicate sull'acqua a bocca di serbatoio e la partecipazione all'EGAS.

Relativamente ai debiti con Abbanoa di cui l'Ente contesta il costo delle tariffe applicate dovendo pagare solo l'acqua "a bocca di serbatoio" avendo Modolo sorgenti proprie, e non l'acquisto dell'acqua, si è proceduto per vie legali per cui ,le fatture pervenute dalla società Abbanoa Spa, sono state tutte rifiutate con la motivazione che" si disconosceva la pretesa creditoria già oggetto di contenziosi legale". Si invita comunque l'Amministrazione ed il responsabile di detto servizio ad attivarsi celermente per la definizione del contenzioso in essere.

Relativamente alla Tossilo Tecnoresvice Srl che si occupava della gestione del trattamento e smaltimento rifiuti, il comune non aderisce più a tale progetto avendo deliberato di associarsi all' UNIONE DEI COMUNI DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERU OCCIDENTALE che si occupa di gestire detto servizio.

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2019, non ha proceduto alla costituzione di una nuova/nuove società o all'acquisizione di una nuova/nuove partecipazioni societarie.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

L'Ente con atto di C.C. n. 67 del 29-11-2019 ha adottato alla ricognizione periodica delle partecipate“.

CONTO ECONOMICO

L'Ente si è avvalso di quanto previsto dall'articolo 232 comma 2 come modificato dall'art. 57, comma 2-ter, D.L. n. 124/2019 convertito in Legge 157/2019.

STATO PATRIMONIALE

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2019 ha evidenziato:

ATTIVO

Immobilizzazioni

L'ente non si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario: non esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'ente.

Il credito IVA deve essere imputato nell'esercizio in cui è stata effettuata la compensazione o è stata presentata la richiesta di rimborso.

Disponibilità liquide

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2019 delle disponibilità liquide con le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.

PASSIVO

Patrimonio netto

Il patrimonio netto è così suddiviso:

	PATRIMONIO NETTO	importo
I	Fondo di dotazione	2.674.476,33
II	Riserve	3.642.068,20
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-
b	da capitale	-
c	da permessi di costruire	-
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3.642.068,20
e	altre riserve indisponibili	-
III	risultato economico dell'esercizio	

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio contabile applicato 4/3 e sono così distinti:

	importo
trattamento di quiescenza	-
altri	-
fondo per manutenzione ciclica	-
fondo per altre passività potenziali probabili	-
totale	-

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO-

L'Organo di revisione prende atto che l'ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 e in particolare risultano:

- a) i criteri di valutazione (con particolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE)
- b) le principali voci del conto del bilancio
- c) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione
- d) elenco degli organismi partecipati

Nella relazione non sono illustrate le gestioni dell'ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Considerata la qualità dell'azione amministrativa come la trasparenza, la tempestività e la responsabilità sui procedimenti;

Considerato il grado di economicità, efficienza e produttività raggiunti nell'offerta dei servizi istituzionali;

Rilevato che nell'attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione non è stata riscontrata alcuna irregolarità o inadempienza.

Split payment e/o reverse charge.

Il Revisore invita all'applicazione puntuale e precisa della norma introdotta con la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) e di tutte le successive modifiche, relativamente allo split payment ed agli obblighi di reverse charge.

Contabilità economico/patrimoniale

Il Revisore ricorda che l'art. 57 (Disposizioni in materia di enti locali) della Legge di Bilancio 2020 di cui al DL n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, con il comma 2-ter viene sancita definitivamente la facoltatività – a regime – della contabilità economico/patrimoniale (CEP) per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente".

DECRETO 17 marzo 2020

Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni. (20A02317) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020)

Relativamente alle spese di personale per il 2020, il revisore informa che in data 17/03/2020 con il Decreto viene data attuazione all'art.33,c.2 del d.l. 34/2019 convertito con L. n.58/2019 individuando i valori soglia differenziati per fascia demografica.

La spesa di personale sarà relativa agli impegni di competenza complessiva per tutto il rapporto di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, rapporto di lavoro per il personale di cui all'art.110, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Le entrate correnti sulle quali rapportare le spese di personale, dovranno essere calcolate facendo la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Il valore soglia di massima spesa del personale che il comune dovrà considerare è il 29,50%.

Naturalmente le future assunzioni in base al valore soglia di cui sopra, fermo quanto previsto dall'art.5, potrà essere incrementata sempre in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio e secondo le definizioni dell'art.2, non superiore al

valore soglia individuato nella tabella 1 comma 1 di ciascuna fascia demografica.

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110) -Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)

Il Revisore ricorda:

Articolo 92.(Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli)

4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi.

4-ter. Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi

alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

4-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il Revisore fa presente che l'articolo 109, comma 1, lett. b) del decreto legge 34/2020, modifica la disposizione contenuta nell'art. 92, comma 4-bis del decreto legge Cura-Italia e precisamente:

“Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi.”

107 (Differimento di termini amministrativo-contabili):

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:

a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni

del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;

b) Al 30 giugno 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.

3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 è differito al 31 maggio 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono così modificati per l'anno 2020:

a) i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118/2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 30 giugno 2020;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020.

4. Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020.

5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

6. Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020.

7. I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-*quater* comma 1, 243-*quater* comma 2, 243-*quater* comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020.

8. Il termine di cui all'articolo 264 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 30 settembre 2020.

9. Il termine di cui all'articolo 243-*quinquies* comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 31 dicembre 2020.

10. In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, **sono sospesi i termini di cui agli articoli 141, comma 7, e 143, commi 3, 4 e 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, i suddetti termini sono fissati come segue:**

a) il termine di cui all'articolo 141, comma 7, è fissato in **centoventi** giorni;

b) il termine di cui all'articolo 143, comma 3, è fissato in **novanta** giorni;

c) il termine di cui all'articolo 143, comma 4, è fissato in **centoventi** giorni;

d) il termine di cui all'articolo 143, comma 12, è fissato in **novanta** giorni.

Articolo 107-bis. (Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali)

1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato

nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Art. 109 (Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.

1-bis. Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.

1-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'80 per cento della medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

2-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia

scaduto il predetto termine;

b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Art. 112 (Sospensione quota capitale mutui enti locali)

1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.

3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 276,5 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)

1. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:

a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;

b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;

c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120.

Articolo 113-bis. (Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale)

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.

Art. 115 (Straordinario polizia locale)

1. Per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, **convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19**, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

2. Presso il Ministero dell'interno è istituito per l'anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale. Al riparto delle risorse del fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 per l'anno 2020, pari a 10 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126.

In seguito all'adozione del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemica da COVID-19. (20G00052) (GU n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) si ricorda che:

Art. 110 Rinvio termini bilancio consolidato 1. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e' differito al 30 novembre 2020.

Art. 177 Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 205,45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 180 Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia

1. Nell'anno 2020 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti

dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.». **4.** All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 196, le parole da "nonché" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.". **5.** Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 181 Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle

autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo e' comunque adottato.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.

Art. 138 Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020

1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Quindi l'abrogazione di tali disposizioni unifica il termine per l'approvazione di tutte le aliquote e tariffe dei tributi locali e relativi regolamenti entro il 31 luglio, termine attualmente fissato dall'art. 107, comma 2, del d.l. 18/2020 per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022. Resta in vigore l'art. 107, comma 5, del medesimo decreto-legge 18/2020, il quale consente ai comuni di confermare per il 2020 le tariffe della TARI 2019, rinviando al 31 dicembre il termine per l'approvazione del PEF 2020 da parte degli enti territorialmente competenti.

***Per cui scadono il 31 luglio tutti i termini per l'approvazione delle aliquote, tariffe e regolamenti dei tributi locali (IMU, TARI, IRPEF, imposta di pubblicità, TOSAP).
Resta ferma la facoltà di confermare le tariffe TARI 2019***

-Il Decreto Rilancio L. n. 77/2020- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, (GU n.180 del 18-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 25 ed entrati in vigore il 19 luglio 2019) ha disposto numerosi emendamenti approvati dalla Commissione e molte anche le novità di interesse diretto per gli Enti Locali.

In particolare, si evidenzia la proroga fino al 31 dicembre 2020 del "lavoro agile" per il 50% dei dipendenti pubblici che svolgono attività compatibili con questa modalità e le numerose proroghe introdotte dall'art. 196, comma 3-bis, che – allo stato attuale – riscrive completamente "l'agenda contabile" delle Amministrazioni.

Vengono infatti disposte:

- l'ulteriore proroga, al 30 settembre anziché al 31 luglio 2020, del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti Locali;
 - il differimento al 30 settembre 2020 del termine ultimo per l'adozione della Delibera sul permanere degli equilibri generali di bilancio, o sugli impegni per raggiungerli;
 - la proroga dal 14 ottobre al 31 ottobre del termine ultimo per la trasmissione al Mef delle Delibere e dei Regolamenti comunali relativi ai tributi diversi da Imposta di soggiorno, Addizionale comunale all'Irpef, Imu e Tasi;
-

- il differimento al 16 novembre del termine per la pubblicazione, da parte dei Comuni, delle Delibere sopra citate;
 - lo slittamento al 31 gennaio 2021, anziché il 30 dicembre 2020, del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali.
-

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019.

L'ORGANO DI REVISIONE

RAG. MICHELE RAIMONDO MURA
